



NOTAIO
CRISTIANA CASCONI

All. "A" all'atto Rep.174751

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE COMITATO BENEFICO FESTA DE LA RENGHA APS" ENTE
DEL TERZO SETTORE

Art. 1) Costituzione e normativa applicabile

Ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE COMITATO BENEFICO FESTA DE LA RENGHA APS Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE COMITATO BENEFICO FESTA DE LA RENGHA APS ETS".

L'acronimo "APS" s'intende inserito nella denominazione e potrà essere utilizzato dall'Associazione solo dopo l'avvenuta iscrizione nella corrispondente sezione del RUNTS e fintanto che tale iscrizione permanga.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Verona (VR), Piazza della Vittoria n.10/A.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione si occupa di tutte le manifestazioni connesse con l'organizzazione della "Festa de la Rengha", patrimonio culturale, folcloristico e commerciale in Verona, frazione Parona, che hanno il solo scopo di valorizzare il buon nome della frazione e di attuare finalità benefiche.

L'associazione svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale quali la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività e manifestazioni culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di beneficenza, di promozione e diffusione di iniziative culturali in stretto rapporto con il territorio e di cui alla lettera i) dell'articolo 5 del CTS.

Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, l'Associazione si impegna alla promozione della cultura del volontariato, della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza, riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio e curandone le professionalità.

Art.4) Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ed annovera i seguenti scopi:

al fine di promuovere la tradizionale "Festa de la Rengha" l'Associazione intende praticare un'attività di promozione, gestione, produzione e diffusione di iniziative culturali in stretto rapporto con il territorio.

In particolare l'Associazione organizza annualmente la

"FESTA DE LA RENGA" che si tiene il primo giorno di Quaresima di ogni anno. Altre manifestazioni comprese nel programma della suddetta festa possono essere realizzate nei giorni precedenti o successivi, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione e/o l'organizzazione a manifestazioni carnevalesche.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliare. Potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato.

L'Associazione prevalentemente opererà con il libero e gratuito apporto dei soci. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione è ente apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, Comitato, Ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 36 e ss. codice civile.

Tali diverse attività dovranno essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1, CTS.

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici ad essa eventualmente associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati o ai diversi limiti previsti dalla normativa

vigente. Ai lavoratori dell'Associazione si applica l'art. 16 CTS e ss.mm.ii.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 5) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata

Art. 6) Volontari

L'Associazione deve avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

I volontari, associati e non, sono persone che, per il tramite dell'Associazione, svolgono, per libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 CTS. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che deve essere vidimato ai sensi della normativa vigente. L'Associazione assicura i propri volontari in conformità alle previsioni di cui all'art. 18 CTS.

Art. 7) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati:

- * i soci fondatori dell'Associazione, cioè coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;

- * i soci ordinari, cioè coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

- * i soci emeriti, e cioè gli ex membri del Consiglio Direttivo che hanno diritti ed obblighi associativi del tutto uguali a quelli previsti per i soci ordinari.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento

della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione del libro soci.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Art. 8) Ammissione degli Associati

Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione nella veste di volontari, lavoratori, donatori o in altro modo. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

2. L'Associazione può ammettere come associati anche altre APS nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di APS associate.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve le ipotesi di perdita della qualifica di associato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

4. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere eventualmente a

ciò delegato, esamina entro 60 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dandone comunicazione all'interessato; la delibera di accoglimento è immediatamente efficace ed è senza indugio annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, ove nominato, oppure in caso contrario l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

7. All'Associazione potranno inoltre aderire quali sostenitori non associati tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano promuoverla e sostenerla mediante attività di volontariato, liberalità o in altro modo.

Art. 8 bis) Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri loro riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, gli associati hanno diritto a:

- a) usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
- b) essere informati periodicamente dell'andamento delle iniziative ed attività;
- c) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente gravoso il suo concreto esercizio, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta; sono in ogni caso a carico degli associati richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali, da rilasciarsi nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- d) partecipare alle assemblee con diritto di intervento e di voto, nonché candidarsi alle cariche sociali;
- e) approvare i bilanci;
- f) eleggere gli organi associativi.

In particolare, gli associati sono tenuti a:

- a) osservare i valori, collaborare alle attività e perseguire e sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i regolamenti e le altre norme vigenti;
- c) improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle deliberazioni degli organi associativi;
- d) promuovere l'Associazione;
- e) versare annualmente la quota associativa entro i termini

stabiliti dal Consiglio Direttivo;

f) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

g) rimettere la risoluzione di eventuali controversie al Collegio dei Probiviri, ove nominato.

I sostenitori non associati hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto e di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione ed usufruire dei suoi servizi, a meno che non siano espressamente riservati agli associati.

Art. 9) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, non è ammessa la figura del socio temporaneo, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il suo recesso.

Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo;

la decisione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario

e) il Tesoriere

f) Organo di Controllo.

2. L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, ad eccezione delle cariche sociali che comportano un impegno di carattere continuativo, per le quali il Consiglio Direttivo

può deliberare una giusta retribuzione. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica sociale entro i massimali eventualmente indicati dalla normativa vigente.

3. Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi, oltre che alla presenza contestuale dei componenti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, anche, totalmente o parzialmente, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale dell'organo:

- a) che sia consentito al Presidente dell'organo di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione dell'organo si ritiene svolta nel luogo nel quale si trova chi lo presiede.

Art. 11) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore, ove previsti;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata:

a) mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea, o consegnato tramite raccomandata a mano.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

b) mediante il metodo di comunicazione collettiva che renda nota la convocazione ai membri aventi diritto nei seguenti modi alternativi tra loro:

- * pubblicazione sul sito web dell'ente;

- * diffusione dell'avviso su almeno un quotidiano che viene individuato nel giornale "L'Arena";

- * affissione dell'avviso all'interno della sede dell'Associazione.

Il tutto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e pari opportunità di accesso all'informazione per tutti gli associati.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il

Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, tra le quali rientrano la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Ente, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, prenderli o concederli in affitto, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Individua, in modo puntuale, le attività diverse che l'ente può svolgere ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli

associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, ove presenti. La durata dei consiglieri così subentrati è la medesima degli altri consiglieri.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione o consegnato mediante raccomandata a mano.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza

purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 13) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 14) Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Svolge la funzione di verbalizzazione nelle adunanze degli organi collegiali dell'associazione fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. Cura altresì la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Art. 15) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quinquennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 16 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo

di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

B1) Distribuzione degli utili - divieto

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento

rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 18) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.19 Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.20 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto e/o della normativa applicabile, saranno decise da un collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'Arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to Roberto Bussola

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMI 3, 4 e 5 DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 CHE SI TRASMETTE AD USO INVIO RUNTS.
F.TO NOTAIO CRISTIANA CASCONI